



ACCORDO DI PROGRAMMA

TRA

REGIONE DEL VENETO

E

COMUNE DI (....)

Legge Regionale 30 dicembre 1991, n. 39

D.G.R. n. 646 dell'11/06/2025
Direzione Infrastrutture e Trasporti
U.O. Autostrade e Infrastrutture



20affee9



ACCORDO DI PROGRAMMA
TRA
REGIONE DEL VENETO
E
COMUNE DI (....)

per la realizzazione dell'intervento denominato:

“.....”

CUP:

Intervengono i signori:

-, nato a (.....), con domicilio per la carica come in appresso, che interviene nel presente atto in legale rappresentanza della Giunta Regionale del Veneto con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, nella sua veste di Presidente della Regione del Veneto;
-, nato a (.....), con domicilio per la carica come in appresso, che interviene nel presente atto non in proprio, ma per conto ed in legale rappresentanza del Comune di(....) (c.f. dell'Ente), nella sua qualità di Sindaco pro-tempore;

le parti di cui sopra:

VISTA la L.R. 30/12/1991, n. 39 ss.mm.ii. che prevede la realizzazione di interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale nell'ambito della rete viaria della Regione del Veneto;

CONSIDERATO che la Giunta Regionale, con delibera n. 646 dell'11/06/2025 ha approvato la graduatoria di priorità di interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale, presentati dalle Amministrazioni comunali, a seguito della pubblicazione di uno specifico bando ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 39/91;

DATO ATTO che con deliberazione di Giunta regionale n. del si è proceduto allo stanziamento di fondi per la copertura dei finanziamenti concessi per interventi a favore della mobilità e sicurezza stradale ai sensi della L.R. n. 39/1991, art. 9;

CONSIDERATO che tra gli interventi inclusi nella graduatoria di cui sopra risulta inserito anche la proposta d'intervento oggetto del presente Accordo di Programma, che si intende cofinanziare mediante le risorse rese disponibili con deliberazione di Giunta regionale n. del



CONCORDANO:**Articolo 1***(premesse)*

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo di Programma.

Articolo 2*(Norme di riferimento Accordo di Programma)*

1. La Regione del Veneto, che in seguito verrà chiamata “Regione” e il Comune di
(...), che in seguito verrà chiamato “Comune”, convengono di procedere, in base alle norme che seguono, alla conclusione di un Accordo di Programma, ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e della L.R. 29/11/2001, n. 35, art. 32, per la realizzazione di interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale nel territorio comunale.

Articolo 3*(Copertura economica intervento)*

1. Il contributo massimo della Regione per la realizzazione del seguente intervento denominato: “.....” - CUP: è stabilito in Euro
2. La quota non coperta dal contributo regionale, pari ad Euro, rimane a carico del Comune.
3. L’esecuzione di eventuali maggiori lavori o pagamenti di compensi aggiuntivi sono a carico del soggetto realizzatore.
4. Il Comune dovrà far pervenire alla Regione il progetto esecutivo delle opere entro 120 gg decorrenti dalla sottoscrizione del presente Accordo, con il relativo atto amministrativo di approvazione e di copertura della spesa eccedente il contributo regionale, a pena di decadenza del contributo assegnato.

Articolo 4*(Impegni tra le parti)*

1. I soggetti firmatari del presente Accordo di Programma, al fine della sua attuazione, convengono di procedere come segue:
 - a. il Comune si impegna a redigere la progettazione, ad acquisire i prescritti pareri, ad approvare la variante urbanistica, qualora necessaria, ad espletare la gara d’appalto e dei lavori, ad espropriare le eventuali aree necessarie alla realizzazione dell’opera, nonché a stanziare la rimanente somma, al netto del finanziamento della Regione, necessaria alla realizzazione dell’opera stessa;
 - b. la Regione si impegna a cofinanziare i lavori, di cui al precedente punto, con un importo complessivo di Euro, salvo la riduzione del cofinanziamento in misura proporzionale alle economie realizzate sulla spesa complessivamente sostenuta.
2. Il suddetto cofinanziamento sarà erogato secondo le modalità riportate al successivo articolo 8.
3. Il cofinanziamento regionale sarà messo a disposizione del Comune, successivamente all’impegno contabile sul bilancio regionale.



4. Le opere verranno realizzate sulla base di un progetto esecutivo, alla cui redazione provvederà il Comune. Per l'approvazione del progetto esecutivo il Comune, al fine di acquisire gli atti di intesa, i pareri, i nulla osta e le autorizzazioni ed approvazioni prescritti dalle norme vigenti, può convocare un'apposita Conferenza di Servizi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della L. 7 agosto 1990, n. 241 nonché dell'art. 22 della L.R. n. 27/2003, cui partecipano tutti gli Enti ed Organi tenuti ad esprimersi sul progetto stesso.
5. Le procedure di affidamento degli incarichi professionali e degli appalti dovranno essere espletate dal Comune secondo le norme vigenti in materia.
6. Il collaudo dei lavori o certificato di regolare esecuzione, anche in corso d'opera, sarà effettuato secondo le norme vigenti in materia. Gli onorari eventuali dovranno essere ricompresi nei fondi per la realizzazione delle opere.
7. La partecipazione della Regione riguarda esclusivamente il contributo finanziario alla realizzazione dell'intervento in argomento ed è conseguentemente esclusa per qualsiasi danno che i terzi subiranno in dipendenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, rimanendo espressamente estranea ad ogni rapporto con terzi, in dipendenza della realizzazione delle opere.

Articolo 5

(Tempistiche attuative)

1. Il termine ultimo per l'affidamento dei lavori, per l'attuazione dell'intervento di cui all'art. 3, è stabilito entro 12 mesi dalla data di attribuzione delle risorse e quindi entro il
2. Il termine di conclusione degli stessi, con presentazione della relativa documentazione finale stabilita dalla L.R. 27/2003, art. 54, è previsto entro 36 mesi dalla medesima data di attribuzione delle risorse.
3. Il mancato rispetto del termine d'ultimazione, se non adeguatamente motivato, comporterà la revoca per la quota di contributo non ancora rendicontata da parte del soggetto beneficiario.
4. Entro tali termini risultano vincolanti le tempistiche previste dal cronoprogramma di esecuzione con relativo piano di spesa associato, parte integrante al presente Accordo di Programma.

Articolo 6

(Varianti ed economie)

1. Le varianti al progetto esecutivo e/o l'eventuale riutilizzo delle economie di spesa, sono preventivamente autorizzate dalla U.O. Autostrade e Infrastrutture, con particolare riguardo all'ammissibilità della spesa.
2. Rimane in capo al Comune, in qualità di stazione appaltante, ogni responsabilità relativa al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 120 del D.Lgs. 36/2023 e all'articolo 37 della L.R. n. 27/2003 ss.mm.ii.

Articolo 7

(Proroghe)

1. Il soggetto beneficiario è tenuto al rispetto delle tempistiche indicate all'art. 5.
2. Risultano ammissibili proroghe alle tempistiche indicate all'art. 5; il differimento dei termini stabiliti per l'ultimazione dell'intervento, con presentazione della relativa documentazione finale, il cui scostamento dovrà essere tempestivamente segnalato e debitamente motivato alla U. O. Autostrade e Infrastrutture, antecedentemente allo scadere dello stesso, potrà essere assentito, solo per gravi ed imprevedibili motivi, con decreto dirigenziale, nel rispetto della normativa vigente.



Articolo 8*(Modalità di erogazione del contributo)*

1. Il contributo verrà erogato secondo quanto indicato nel cronoprogramma allegato con le seguenti modalità:
 - a) primo acconto, pari al 40 per cento del contributo, a titolo di anticipazione, previa richiesta dell'Amministrazione comunale che potrà essere presentata solo a seguito dell'avvio della procedura di affidamento dei lavori, attestata da una dichiarazione del Responsabile Unico di Progetto;
 - b) secondo acconto, pari ad un ulteriore acconto del 40 per cento del contributo, previa richiesta dell'Amministrazione comunale sulla base dello stato di avanzamento dell'investimento. La richiesta può essere presentata solo a seguito dell'utilizzo di almeno il 30 per cento del contributo regionale assegnato e del 20 per cento della quota a carico del Comune;
 - c) saldo, pari al 20 per cento del contributo, che sarà corrisposto, previa richiesta dell'Amministrazione comunale, a seguito della presentazione della documentazione finale di spesa così come indicata dall'art. 54 della L.R. n. 27/2003 (Atto esecutivo con il quale l'Amministrazione approva la contabilità finale dei lavori, il certificato di collaudo o di regolare esecuzione e la spesa effettivamente sostenuta, così come esplicitata in Quadro economico finale di Spesa).

Articolo 9*(Monitoraggio intervento)*

1. il Comune, beneficiario del contributo, è obbligato a garantire il monitoraggio mediante:
 - a) verifica dello stato di attuazione del presente Accordo;
 - b) verifica dello stato di avanzamento dei lavori;
 - c) individuazione di eventuali criticità.
2. Il Comune è tenuto a fornire tempestivamente all'Unità Organizzativa Autostrade e Infrastrutture, al suo verificarsi, le seguenti informazioni:
 - a) la data di avvio delle procedure di affidamento lavori;
 - b) la data di affidamento lavori;
 - c) la data di ultimazione lavori.
3. Il mancato rispetto di quanto sopra comporterà la mancata erogazione del contributo assegnato, sia per i pagamenti in acconto che per il saldo finale.
4. La Regione del Veneto – U.O. Autostrade e Infrastrutture ha la facoltà di avviare, in qualsiasi momento, attività di controllo e sopralluogo, al fine di verificare lo stato di realizzazione dell'intervento in conformità al progetto, al cronoprogramma e alle relative scadenze previste all'articolo 5.



Articolo 10*(Disposizioni transitorie e adeguamento obblighi)*

1. Gli obblighi di cui al presente accordo sono adeguati in coerenza allo spirito dell'Accordo stesso in caso di eventuali modifiche normative e amministrative generali.
2. Per quanto non espressamente indicato nel presente Accordo di Programma, si rinvia all'art. 9 della L.R. 39/1991 nonché alla norma in materia di realizzazione di opere pubbliche, in particolare alla L.R. 27/2003.

Articolo 11*(Controversie)*

1. Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente all'esecuzione del presente atto, saranno devolute agli organi di giurisdizione ordinaria. A tal fine è competente il Foro di Venezia.
2. È esclusa ogni responsabilità regionale su controversie che dovessero insorgere fra soggetto attuatore e appaltatore.

Articolo 12*(Esecutività Accordo)*

1. Il presente Accordo, sottoscritto digitalmente, per divenire esecutivo, qualora non preventivamente approvato, dovrà essere ratificato dai rispettivi Organi competenti di Regione e Comune.
2. Si invoca per questo atto l'applicazione dell'art. 16 – Tabella all. “B” al D.P.R. 26 Ottobre 1972, n. 642 (esenzione da bollo).
3. Il presente atto viene letto, approvato specificatamente articolo per articolo con le premesse e sottoscritto dalle parti.

Per la Regione del Veneto

.....

Per il Comune di (...)

.....

Allegato:

- *cronoprogramma di esecuzione con relativo piano di spesa*



**ALLEGATO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA TRA REGIONE DEL VENETO
E IL COMUNE DI(.....)
PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO:**

“.....”

CUP:

Cronoprogramma di attuazione e di erogazione del finanziamento:

	ANNUALITA'		
	2026	2027	2028
Ripartizione finanziamento (in Euro)			

